Procedura Whistleblowing C.S.F. INOX S.p.A.	Rev. 00
	Pagina 1 di 13
	Data 26/07/2024

Sommario

Procedura Whistleblowing C.S.F. INOX S.p.A. (la "Società") 1
Campo di applicazione 2
Compiti e responsabilità 2
Normative di riferimento 3
Termini e definizioni 3
Segnalazioni 4
Chi può segnalare 4
Quando segnalare 4
Cosa si può segnalare 4
Contenuto della segnalazione 6
Gestione della segnalazione interna 9
Tutela del Whistleblower 9
Tutela della riservatezza 9
Segnalazioni anonime 10
Protezione dalle ritorsioni 10
La perdita di tutele 11
Formazione ed Informazione 12

REVISIONE	DATA	EMISSIONE O MOTIVO DI REVISIONE
00	26/07/2024	Emissione della procedura

I Suoi dati vengono trattati ai sensi del Regolamento UE 679/2016, come da informativa pubblicata sul sito https://www.csf.it/, a cui si rimanda per presa visione.

Procedura Whistleblowing C.S.F. INOX S.p.A.	Rev. 00
	Pagina 2 di 13
	Data 26/07/2024

Procedura Whistleblowing C.S.F. INOX S.p.A. (la "Società")

La disciplina del "Whistleblowing" si prefigge l'obiettivo della protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo.

La normativa sul "Whistleblowing" (d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023) non si applica in caso di segnalazioni che riguardino contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Scopo della presente procedura è di:

- Adempiere agli obblighi normativi previsti dal decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 testo unico "Whistleblowing";
- Gestire le segnalazioni aziendali;
- individuare le figure, i ruoli e le responsabilità nel sistema di segnalazione whistleblowing;
- portare a conoscenza e coinvolgere tutti lavoratori subordinati, autonomi, collaboratori consulenti, volontari tirocinanti, azionisti, amministratori, organi controllo e vigilanza (collegio sindacale e revisori contabili), nell'adozione del sistema di segnalazione whistleblowing.
- promuovere e diffondere la cultura della trasparenza aziendale, attraverso l'aumento della sensibilità nei confronti della percezione degli illeciti.

Campo di applicazione

Il testo unico del Whistleblowing (d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023) si applica a tutti gli enti privati che:

1) hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
2) rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione definiti cd. settori sensibili, anche se nell'ultimo anno NON hanno raggiunto la media di almeno 50 lavoratori subordinati (ricettazione e riciclaggio);
3) rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, ANCHE se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati.

La Società adotta la presente procedura in quanto rientrante al punto 1.

I Suoi dati vengono trattati ai sensi del Regolamento UE 679/2016, come da informativa pubblicata sul sito https://www.csf.it/, a cui si rimanda per presa visione.

Compiti e responsabilità

La Società ha costituito un Comitato Whistleblowing deputato alla ricezione delle segnalazioni ed all'istruttoria delle stesse in materia di whistleblowing.

Il comitato whislteblowing è composta da:

3 Membri, di cui 1 amministratore e n. 2 **gestori**.

2 Membri sono interni all'organizzazione C.S.F. INOX S.p.A; mentre il terzo è un esterno.

Tutti lavoratori subordinati, i lavoratori autonomi, i collaboratori i consulenti, tirocinanti, stagisti aziendali, azionisti e le funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza aziendali (Cda, Collegio Sindacale, Revisori), hanno il dovere di segnalare eventuali illeciti e nel caso la segnalazione pervenga per errore in loro possesso, gli stessi dovranno immediatamente trasmettere all'organo deputato alla recezione delle segnalazioni, la segnalazione anche se in forma anonima tramite accesso alla piattaforma presente sul sito **www.csf.it**.

Normative di riferimento

Le normative di riferimento per la presente procedura sono:

- D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023;
- Direttiva europea n. 2019/1937; - Legge 30 novembre 2017, n. 179;
- D.lgs. 231 dell'8 giugno 2001.

Termini e definizioni

Whistleblower: Il whistleblower è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato

Informazioni sulle violazioni: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico (contratto di lavoro, direzione o controllo), nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni

I Suoi dati vengono trattati ai sensi del Regolamento UE 679/2016, come da informativa pubblicata sul sito https://www.csf.it/, a cui si rimanda per presa visione.

Procedura Whistleblowing C.S.F. INOX S.p.A.	Rev. 00
	Pagina 4 di 13
	Data 26/07/2024

Segnalazione: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni

Segnalazione interna: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna

Segnalazione esterna: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna (Anac)

Divulgazione pubblica: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone

Persona segnalante: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo

Facilitatore: spiegazione tramite turorial denominato “manuale del segnalante” presente sulla piattaforma che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione.

Contesto lavorativo: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti giuridici con l’azienda, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all’autorità giudiziaria o contabile

Persona coinvolta: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente

Ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto

Seguito: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate

Le segnalazioni anonime: segnalazioni prive di elementi che consentano di identificare il loro autore

Riscontro: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione

Soggetti settore pubblico: le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione; gli enti pubblici economici; le società a controllo pubblico ai sensi dell’art. 2359 cc, anche se quotate; le società in house, anche se quotate; gli organismi di diritto pubblico di cui

I Suoi dati vengono trattati ai sensi del Regolamento UE 679/2016, come da informativa pubblicata sul sito https://www.csf.it/, a cui si rimanda per presa visione.

all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; i concessionari di pubblico servizio

Soggetti settore privato: Soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico.

Segnalazioni

Il d.lgs. 24/2023 raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato. Da ciò ne deriva una disciplina organica e uniforme finalizzata a una maggiore tutela del whistleblower, in tal modo, quest'ultimo è maggiormente incentivato all'effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel decreto.

Chi può segnalare

Per la Società sono legittimate a segnalare le persone che operano in qualità di:

- lavoratori subordinati;
- lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa per conto della Società;
- collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività per conto della Società;
- volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti presso la Società;
- azionisti;
- funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza aziendali (Cda, Collegio Sindacale, Revisori) anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Società.

Quando segnalare

Le segnalazioni possono essere fatte:

- quando il rapporto giuridico è in corso;
- durante il periodo di prova;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (ad esempio pensionamento).

I Suoi dati vengono trattati ai sensi del Regolamento UE 679/2016, come da informativa pubblicata sul sito https://www.csf.it/, a cui si rimanda per presa visione.

Procedura Whistleblowing C.S.F. INOX S.p.A.	Rev. 00
	Pagina 6 di 13
	Data 26/07/2024

Cosa si può segnalare

Si possono segnalare comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

✓ *Violazione di disposizione normative nazionali*

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (reati presupposto a titolo esemplificativo: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture), o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti

✓ *Violazioni di disposizioni normative europee*

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. A titolo esemplificativo si pensi ai cd. reati ambientali, quali, scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; ad esempio, alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti. In tale ambito vanno ricondotte,

  ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, si pensi ad esempio a un'impresa che opera sul mercato in posizione dominante. La legge non impedisce a tale impresa di conquistare, grazie ai suoi meriti e alle sue capacità, una posizione dominante su un mercato, né di garantire che concorrenti meno efficienti restino sul mercato. Tuttavia, detta impresa potrebbe pregiudicare, con il proprio comportamento, una concorrenza effettiva e leale nel mercato interno tramite il

I Suoi dati vengono trattati ai sensi del Regolamento UE 679/2016, come da informativa pubblicata sul sito https://www.csf.it/, a cui si rimanda per presa visione.

ricorso alle cd. pratiche abusive (adozione di prezzi cd. predatori, sconti target, vendite abbinate) contravvenendo alla tutela della libera concorrenza.

Le segnalazioni possono avere ad oggetto:

- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
- i fondati sospetti;

Le violazioni segnalate devono essere quelle tipizzate ed incidere sull'interesse dell'ente.
Le disposizioni presenti non si applicano alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro.

Contenuto della segnalazione

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili per consentire di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- Le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti (se conosciute)
- la descrizione del fatto oggetto della segnalazione
- Eventuali informazioni o elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati (se conosciuti)
- Informazioni relative ad altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione
- Informazione relativa ad eventuali documenti che possono confermare l'accadimento dei fatti segnalati
- Ogni altra informazione che possa fornire riscontro sulla fondatezza e sulla sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore saranno gestite secondo quanto prevista dalla normativa vigente, ovvero tramite può richiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato o di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

Come si può segnalare

Possono essere utilizzate le seguenti modalità di segnalazione:

a) canale di segnalazione interno;

I Suoi dati vengono trattati ai sensi del Regolamento UE 679/2016, come da informativa pubblicata sul sito https://www.csf.it/, a cui si rimanda per presa visione.

b) canale esterno (gestito dall'Anac)
c) divulgazione pubblica
d) denuncia

La scelta del canale di segnalazione non è più rimessa alla discrezione del whistleblower in quanto in via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui al punto b) del presente paragrafo, è possibile effettuare una segnalazione esterna.

a) Canale interno

La Società ha attivato un proprio canale di segnalazione:

- **Scritto**: Piattaforma informatica istituita presso il seguente indirizzo web: **https://csfinoxspa.signalethic.it/signalethic/home** è possibile accedere alla piattaforma anche dal link riportato nel piede del sito internet istituzionale.

La modalità di segnalazione a mezzo di piattaforma informatica garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La gestione delle segnalazioni interne sarà affidata al Comitato Whistleblowing, deputato alla ricezione delle stesse. **Laddove il segnalante fornisse le proprie generalità, queste non saranno nella disponibilità dei membri del Comitato a meno che non siano assolutamente necessarie per la corretta valutazione della segnalazione. I gestori, previa richiesta scritta, autorizzata opportunamente motivata, avranno accesso ai dati del segnalante riportati sulla piattaforma, solo per un breve momento e tali dati non potranno essere salvati e/o custoditi al di fuori della piattaforma stessa.**

La riservatezza della segnalazione viene, inoltre, garantita dalla clausola di riservatezza esplicitamente accettata dai membri incaricati in tale funzione.

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate dal Comitato Whistleblowing deputato alla ricezione delle segnalazioni, esclusivamente sulla piattaforma, per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.

Sono considerate segnalazioni ai sensi della normativa Whistleblowing solo le segnalazioni pervenute tramite la piattaforma messa a disposizione sul sito **www.csf.it**.

I Suoi dati vengono trattati ai sensi del Regolamento UE 679/2016, come da informativa pubblicata sul sito https://www.csf.it/, a cui si rimanda per presa visione.

L'utilizzo di posta elettronica ordinaria e PEC, per effettuare le segnalazioni, sono considerate non adeguate rispetto alla normativa whistleblowing.

b) Canale esterno (Gestito Anac)

L'Autorità competente per le segnalazioni esterne, anche del settore privato, è l'ANAC. È possibile segnalare all'Autorità solo laddove ricorra una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione del canale di segnalazione interna ovvero, non è attivo oppure non conforme alla norma;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

www.anac.it;

c) Divulgazione pubbliche

Divulgare pubblicamente vuol dire rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dalla presente procedura e dalla normativa vigente (d.lgs. 24/2023) se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

I Suoi dati vengono trattati ai sensi del Regolamento UE 679/2016, come da informativa pubblicata sul sito https://www.csf.it/, a cui si rimanda per presa visione.

d) Denuncia

Il segnalante procede direttamente alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile competente come da normativa vigente, nel caso ne valuti l'esigenza o l'urgenza.

Gestione della segnalazione interna

Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, l'organismo deputato alla ricezione delle segnalazioni, al quale è affidata la gestione del canale di segnalazione interna svolge le seguenti attività:

A. rilascia alla persona segnalante risposta entro i termini di legge (sette giorni dalla data di ricezione e/o tre mesi); (l'avviso di ricevimento sarà comunicato tramite l'utilizzo di piattaforma)
B. mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e richiede a quest'ultima, se necessario, integrazioni sempre tramite utilizzo della piattaforma;
C. da diligente seguito alle segnalazioni ricevute;

La piattaforma è l'unico mezzo di comunicazione tra il l'organismo deputato alla ricezione delle segnalazioni ed il segnalante qualora i dati inseriti sulla piattaforma dal segnalante non fossero corretti, questo potrebbe compromettere le comunicazioni future tra le parte su esposte; pertanto si consiglia al segnalante di seguire attentamente quanto riportato dalla piattaforma e di controllarne i dati inseriti, per i quali si ritiene sia l'unico responsabile.

Tutela del Whistleblower

La normativa dedicata al Whistleblowing tutela la buona fede del segnalante al momento della segnalazione. La norma prevede che la persona segnalante beneficerà delle tutele previste dalla legge solo se, al momento della segnalazione, aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere.

Tutela della riservatezza

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

I Suoi dati vengono trattati ai sensi del Regolamento UE 679/2016, come da informativa pubblicata sul sito https://www.csf.it/, a cui si rimanda per presa visione.

Procedura Whistleblowing C.S.F. INOX S.p.A.	Rev. 00
	Pagina 11 di 13
	Data 26/07/2024

Il divieto di rivelare l'identità del whistleblower è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

La tutela dell'identità del segnalante viene garantita anche in caso di procedimento penale, contabile e disciplinare.

Viene inoltre tutelata l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di: segreto professionale forense e medico ed alla segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali.

Nelle procedure di segnalazione interna, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Segnalazioni anonime

Il presente sistema di segnalazione prevede la possibilità per il segnalante di effettuare segnalazioni in formato anonimo, con la possibilità in ogni modo di poter svelare al gestore della segnalazione la propria identità in una fase successiva dell'istruttoria.

In caso di segnalazione anonima l'organismo deputato alla ricezione delle segnalazioni, in ogni modo qualora valuti sussistente la segnalazione, svolgerà la dovuta istruttoria ispettiva per verificare le notizie ricevute.

Protezione dalle ritorsioni

È vietata ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

In via generale per ritorsione si intende: «qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto».

Per ritorsioni in via specifica possono intendersi:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;

I Suoi dati vengono trattati ai sensi del Regolamento UE 679/2016, come da informativa pubblicata sul sito https://www.csf.it/, a cui si rimanda per presa visione.

- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Gli enti e le persone possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito.
L'Anac pubblica le modalità di denuncia sul proprio sito internet istituzionale.

Le misure di tutela si applicano anche:

- al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.
- agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

I Suoi dati vengono trattati ai sensi del Regolamento UE 679/2016, come da informativa pubblicata sul sito https://www.csf.it/, a cui si rimanda per presa visione.

La perdita di tutele

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

Formazione ed Informazione

La presente procedura è pubblicata presso il sito istituzionale www.csf.it .

Per tutti i lavoratori autonomi, i collaboratori i consulenti, tirocinanti, stagisti aziendali, azionisti e le funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza aziendali (Cda, Collegio Sindacale, Revisori) le informazioni sono disponibili presso: **https://csfinoxspa.signalethic.it/signalethic/home nella sezione in fondo alla pagina web.**

Per ulteriori informazioni relative al trattamento dei dati del Segnalante e delle persone coinvolte l'informativa Privacy è consultabile accedendo alla piattaforma informatica istituita presso il seguente indirizzo web: **https://csfinoxspa.signalethic.it/signalethic/home nella sezione in fondo alla pagina web.**

I Suoi dati vengono trattati ai sensi del Regolamento UE 679/2016, come da informativa pubblicata sul sito https://www.csf.it/, a cui si rimanda per presa visione.